

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI

DELL'AMBITO C 09, ISTITUITO CON DELIBERA DELLA G.R. DELLA CAMPANIA N. 320 DEL 03-07-2012

(ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Sparanise, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale C09, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito di seguito generalizzati:

1. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Bellona**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Calvi Risorta**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Camigliano**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Capua**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Giano Vetusto**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Pastorano**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
7. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Pignataro Maggiore**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
8. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Rocchetta e Croce**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
9. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Sparanise**, per conto e nell'interesse del quale agisce;
10. _____, nato/a a _____ il _____, il/ la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di **Vitulazio**, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle regioni, alle Province ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, e che il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'art. 19 della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione di piani di zona all'interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. Campania n. 11/2007, come modificata dalla L.R. n. 15/2012, stabilisce:
 - all'art.7 che "i Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge, fatto salvo il caso in cui il singolo Comune coincida con l'estensione territoriale dell'Ambito determinato ai sensi dell'art. 19;
 - all'art. 10 che "i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti all'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale";
 - al medesimo art. 10 della L.R 11/2007 e s.m.i., al comma 2 che per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale, i Comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 19, " adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 11,..... (omissis), le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale d'Ambito, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.";
 - l'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. n. 122/2010, come novellato dall'art. 19, comma 1 della L. n. 135/2012), individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 4 della Costituzione."

Rilevato che:

- i comuni dell'ambito Ambito C 09 intendono costituire Consorzio con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socioassistenziali, sociosanitarie integrate e, più in generale, alla gestione integrata dei servizi alla persona;
- che la volontà di costituire il suddetto Consorzio costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata dei servizi socioassistenziali e sociosanitari che ormai caratterizza l'azione dei su indicati Comuni;
- che l'iniziativa di costituire il Consorzio per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'ente Locale, per come essi sono definiti dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);
- che il Consorzio è percepito quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella produzione dei servizi e, dunque, quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime;

Preso atto:

- che l'esperienza di gestione associata, tramite lo strumento della Convenzione Intercomunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. ha comunque consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;
- dell'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona dell'ambito territoriale degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;
- dell'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socioassistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:
 - indirizzo programmatico generale con lo strumento del Piano di zona;
 - definizione degli interventi;
 - controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
 - verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

Considerato:

- che le parti in atto individuano nel Consorzio lo strumento ideale per l'esercizio comune delle funzioni indicate sopra nell'ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi;

Valutato:

- che i Comuni firmatari ritengono infatti che, in base alla normativa vigente, sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale, consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
 - sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, secondo il principio della sussidiarietà;
 - sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi educativi, servizi per la Formazione Professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale
 - mantenimento e qualificazione dell'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
 - consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei comuni di minori dimensioni demografiche;
 - sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
 - attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., considerando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione si costituisce, in virtù dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, fra i Comuni firmatari un Consorzio per i servizi alla persona "Consorzio dei servizi sociali del Medio Volturno C09" (a seguito per brevità denominata anche Consorzio) per l'esercizio di attività e funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

L'adesione comporta l'affidamento al Consorzio della gestione dei servizi distrettuali fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Consorzio.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che sotto la lettera Allegato B forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Capua (CE).

L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo al Consorzio può essere dislocata in sedi diverse con delibera dell'Assemblea Consortile in relazione ad esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

ART 3 - Finalità e scopo

In conformità con lo Statuto consortile, l'attività del Consorzio è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale C9 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi su elencati;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.

I servizi facenti capo al Consorzio sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati secondo quanto previsto nello Statuto di cui all'Allegato B.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) superare le problematiche connesse all'individuazione della personalità giuridica in capo a un Comune Capofila, riconoscendo all'Ambito la necessaria autonomia giuridica quale centro di responsabilità per l'attuazione del sistema integrato di welfare, a garanzia dell'erogazione di servizi stabili in favore dei soggetti deboli;
- b) favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto aiuto;
- c) ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di welfare;
- d) responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- e) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;

- f) realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
- g) garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
- h) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

ART. 4 - Gestione dei servizi

Il Consorzio esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

Il Consorzio può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Il Consorzio è abilitato a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.

I servizi conferiti facenti capo al Consorzio sono diffusi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti conferenti.

I servizi facenti capo al Consorzio, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, devono assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti partecipanti.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo socioassistenziale e sociosanitario, nonché a richiesta degli Enti interessati, attivare servizi socio-assistenziali o socio – sanitari aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.

Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, Il Consorzio provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Al momento dell'attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

ART. 5 - Durata

Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della presente Convenzione.

Al termine finale, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata dei trenta anni.

ART. 6 - Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile con il voto favorevole della maggioranza dei numeri e della maggioranza delle quote, secondo i criteri stabiliti all'art. 13 dello Statuto.

Al termine finale, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 7 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio di natura politica:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi del Consorzio di natura gestionale:

- il Direttore generale;
- il Revisore dei Conti;
- l'Organismo Interno di Valutazione;

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto del Consorzio.

ART. 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Il capitale sociale del Consorzio, alla costituzione, è pari a € 10.000,00 (dieci mila/00).

Ogni comune partecipa al capitale sociale attraverso il conferimento di quote identiche in base ai propri abitanti come di seguito indicato:

Comune	Popolazione *	Quota capitale
BELLONA	6.005	1.077,36
CALVI RISORTA	5.403	969,36
CAMIGLIANO	1.970	353,43
CAPUA	17.791	3.191,90
GIANO VETUSTO	623	111,78
PASTORANO	2.879	516,52
PIGNATARO MAGGIORE	5.727	1.027,48
ROCCHETTA E CROCE	430	77,15
SPARANISE	7.219	1.295,17
VITULAZIO	7.691	1.379,85
<i>totale</i>	55.738	10.000,00

*dati Istat 2024

ART. 9 - Partecipazione degli Enti consorziati e quote di partecipazione al voto

Ciascun ente consorziato partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita Consorzio e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici del Consorzio e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato del Consorzio e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Ogni Ente è rappresentato nell’Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, voto numerico e voto quote.

Ogni deliberazione è valida in presenza del doppio requisito: **maggioranza numerica** (“una testa un voto”) e **maggioranza quote** di compartecipazione (che equivalgono al totale della popolazione di ciascun comune).

Comune	Requisito numerico	Maggioranza numerica	Requisito quote	Maggioranza quote
BELLONA	1	5 + 1= 6	6.005	27.869 + 1 = 27.870
CALVI RISORTA	1		5.403	
CAMIGLIANO	1		1.970	
CAPUA	1		17.791	
GIANO VETUSTO	1		623	
PASTORANO	1		2.879	
PIGNATARO MAGGIORE	1		5.727	
ROCCHETTA E CROCE	1		430	
SPARANISE	1		7.219	
VITULAZIO	1		7.691	
<i>totale</i>	10		55.738	

ART. 10 - Atti soggetti all’approvazione degli Enti consorziati

Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sottoindicati devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione dei singoli Enti aderenti:

- a) approvazione e successive modifiche sostanziali dello Statuto e della presente convezione;
- b) scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

ART. 11 - Atti fondamentali del Consorzio

Entro 15 giorni dall’assunzione, i seguenti atti fondamentali devono essere comunicati agli enti consorziati:

- a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
- b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;
- c) richieste di adesione di altri Enti e consorzi;
- d) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;
- e) scioglimento del Consorzio.

ART. 12 - I mezzi finanziari per la gestione

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) risorse del complessivo Fondo Unico di Ambito di cui all'art. 52bis della L.R. Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, introdotto dalla L.R. Campania n. 15 del 16 luglio 2012, assegnate all'Ambito ai sensi dell'attuale Piano Sociale Regionale e dei successivi Piani Sociali che saranno adottati dalla Regione Campania;
- b) trasferimento dalla Regione Campania della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- c) trasferimenti degli Enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio, con particolare riferimento all'obbligo di trasferimento, nei termini di cui all'apposita regolamentazione, della quota di partecipazione per annualità del Piano Sociale di Zona;
- d) contributi degli Enti consorziati, della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
- e) rendite patrimoniali;
- f) accensione di prestiti;
- g) prestazioni a nome e per conto di terzi;
- h) quote di partecipazione degli utenti;
- i) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
- j) eventuali finanziamenti concessi dall'Unione Europea.

Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali. È d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

ART. 13 - Il personale

Il Consorzio può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche del Consorzio, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

ART. 14 - Il patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione

Il Consorzio inoltre è consignataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

ART. 15 - Controversie tra gli enti consorziati

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione o dello Statuto, viene demandata alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, foro di Sanata Maria Capua Vetere.

ART. 16 - Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione del Consorzio, l'Assemblea Consortile stabilisce le date per il trasferimento graduale alla stessa dei servizi.

A tal fine il Consorzio subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione, alla data del trasferimento.

A partire dalla data di stipula della presente convenzione i debiti ed i crediti vantati dal Comune Capofila dell'Ambito C09 sono trasferiti al Consorzio.

Il Comune di Sparanise, capofila dell'Ambito C09, si impegna a corrispondere al Consorzio gli eventuali avanzi di gestione.

La decisione sull'utilizzo degli eventuali avanzi di gestione viene assunta dall'Assemblea Consortile. Gli Organi del Consorzio, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie anche in carenza del bilancio di esercizio.

ART. 17 - Entrata in vigore

La presente Convenzione con l'allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti contraenti, entra in vigore con la firma della presente convenzione da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi.

Addi _____

Per il Comune di Bellona

Per il Comune di Calvi Risorta

Per il Comune di Camigliano

Per il Comune di Capua

Per il Comune di Giano Vetusto

Per il Comune di Pastorano

Per il Comune di Pignataro Maggiore

Per il Comune di Rocchetta e Croce

Per il Comune di Sparanise

Per il Comune di Vitulazio
